



COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 30/04/2016

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016 – CONFERMA.

L'anno duemilasedici e questo giorno trenta del mese di Aprile alle ore 08 Portoferraio, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convoc in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presider avviso in data 26.04.2016 prot. N. 10752, con la presenza dei seguenti componenti:

FERRARI MARIO	P	FORNINO VINCENZO
MARINI ROBERTO	P	ROSSI LUCIANO
BERTUCCI ADALBERTO	P	FASOLA FABIO
BERTI LAURA	P	PELLEGRINI COSETTA
ANSELMI ADONELLA	P	MAZZEI ALESSANDRO
NURRA RICCARDO	P	GIUZIO ANTONELLA
TAMAGNI LEONARDO	P	ANDREOLI PAOLO
CHERICI PATRIZIA	A	DEL TORTO ALESSIA
BRANDI LUISA	P	

Totale presenti	14
Totale assenti	3

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Luisa Brandi.
 Partecipa il Segretario Generale Dott. Pier Luigi ACERBI che redige il presente verb:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. n. 208/2015 recante disposizioni per la formazione del bilancio ann pluuriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di s 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il comma 669 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come mo dal D.L. 6 marzo 2014 n° 16, che individua quale presupposto impositivo della possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abit principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale prop eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi del comma 675 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 l: imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n° 201;

Visto inoltre il comma 671 che individua i soggetti passivi della TASI;

Visto in particolare il comma 676 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che prevede Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 Lgs. 446/1997 stabilisce le aliquote da applicare per la TASI;

Visto infine il comma 640 che stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell' della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, ed i commi 676 e 67 come modificati dal D.L. 16/2014, che prevedendo, quale aliquota ordinaria que 1,00 per mille, con la possibilità per il Comune di diminuire tale aliquot: all'azzeramento, e, per il solo anno 2014, la possibilità di aumentare l'aliquota delle fino al 2,5 per mille, incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle abitazioni ad esse equi detrazioni d'imposta ed altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta equivalenti a quelli determinatasi con riferimento all'IMU relativamente alla stesa tip di immobile;

Visto inoltre il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 in mat: potestà regolamentare del Comune;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 10.09.2014 con la quale è stato appro Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Vista la deliberazione di C.C. n. 55 del 30.07.2015 dall'oggetto "determinazione al TASI per l'anno 2015";

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abit principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore o del titolare dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato pertanto che occorre deliberare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2016, secondo le disposizioni riportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato il disposto di cui all'art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015 inerente il conferimento per l'anno 2016, degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali rispetto a quelli deliberati per l'anno passato;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da imputare (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, richiamato con riferimento alla Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato con la legge n. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data in cui le norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

dell'esercizio 2016 è stata prorogata al 30.04.2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile TASI ed il parere contabile del Dirigente dell'Area 2, di cui all'art. 10 della Legge n. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è intervenuto brevemente il Vice Sindaco Dott. Roberto Marini;

Interviene il Consigliere Del Torto che dichiara che non può esserci conferma delle variazioni di legge;

Il Segretario risponde circa la competenza del Consiglio Comunale sul presente

Visti i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che sanciscono la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Considerato che la Commissione Consiliare Bilancio, Demanio e Patrimonio è convocata con nota prot. n. 10628 del 22/04/2016 e nota prot. n.10755 del 26/04/2016 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27/04/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Consigliere Del Torto ed il Consigliere Pellegrini, a nome dell'intero suo gruppo consiliare, dichiarano voto contrario;

Esce l'Assessore Bertucci;

Si procede alla seguente votazione:

Voti favorevoli:	9
Voti contrari:	4
Astenuti:	nessuno

D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette alle medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 2,00 per mille (duepermille);

- altri immobili: aliquota pari a zero;

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2014, le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del TASI si rimanda al relativo Regolamento;

5. di dare mandato al competente Ufficio Comunale di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligato e che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, con l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Rientra l'Assessore Bertucci;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, con 10 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astenuti (Pellegrini, Giuzio, Mazzei e Del Torto) il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL n.2 del 18.08.2000.

Proposta per il Consiglio Comunale
Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

Proposta N. 2016/23

Oggetto: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016 - CONFERMA

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 2

Regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 26/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PACINI ROBERTO





Proposta per il Consiglio Comunale
Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

Proposta N. 2016/23

Oggetto: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016 - CONFERMA

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 2

Regolarita Tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 26/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PACINI RODOLFO

Regolarita Contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 26/04/2016

IL RAGIONIERE CAPO
DOMATI LUCA



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luisa Brandi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SE

Chiara Mancusi

Portoferraio, 13.05.2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli a d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecuti sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giug 2009, n. 69).

Portoferraio, li 13.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Chiara Mancusi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quinc giorni consecutivi dal 13.05.2016 al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi _____ giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Portoferraio, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Chiara Mancusi

Copia	Data	Note	Copia	Data	Note
Albo					
Area I					
Area II					
Area III					
Corpo VV.UU.					